

# APPROFONDIMENTO NORMATIVO

I consumabili per la stampa dimessi da attività economiche, esercitata da un'impresa, da un ente o da un libero professionista, giuridicamente si qualificano come “**rifiuti speciali**” e **devono** essere avviati al **recupero o allo smaltimento ad onere del produttore degli scarti**.

Non si tratta quindi di “rifiuti speciali assimilabili agli urbani”, in quanto sono tali, quindi recuperabili o smaltibili in impianti originariamente progettati per i rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti elencati nella delibera del comitato interministeriale sui rifiuti 27 luglio 1984, elencazione che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 39 legge n° 146/1994, **non comprende più i consumabili per l'informatica**.

Questo significa che le **cartucce** esauste provenienti da **un'impresa**, un **ente** o un **professionista non possono essere prese in carico dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani perché in nessun caso il regolamento comunale può disporre l'assimilazione**, ossia la trasformazione da rifiuto speciale in urbano, di ciò che per legge non è assimilabile.

In passato il Comune aveva la possibilità di istituire servizi integrativi di raccolta di rifiuti diversi da quelli urbani e assimilati e perciò nel caso li avesse formalmente istituiti avrebbe potuto ritirare le cartucce esauste a fronte di una specifica convenzione e richiedendo un corrispettivo per il servizio prestato. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato la parte IV del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 questa possibilità non è più contemplata nella legislazione di riferimento.

## Chiarimenti

**Chi sono i soggetti tenuti a smaltire i rifiuti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06?**

- Coloro che rientrano nelle categorie indicate nell'elenco dell'art. 184 comma 3, di fatto tutte le Partite IVA.

**Quali sono i rifiuti con i “codici a specchio”?**

- Sono tutti quei rifiuti per i quali esiste un codice CER di rifiuto speciale **non pericoloso** ed un codice CER di rifiuto speciale **pericoloso** ed i toner rientrano in questa categoria.
- **08 03 18** toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17\*
- **08 03 17\*** toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

**Quali sono gli obblighi per il produttore iniziale di rifiuti, nello specifico i consumabili esausti da stampa informatica, per certificare loro il corretto smaltimento, considerando che tali rifiuti rientrano nell'elenco de così detti “codici a specchio”?**

- Deve far fare, quindi sostenerne il costo, l'analisi chimica da un laboratorio specializzato ed accreditato la cui validità è di 6 mesi, per stabilire se si tratta di rifiuto speciale non pericoloso (08 03 18) o pericoloso (08 03 17\*) ed allegarne copia al FIR per l'impianto ricevente. (Art. 184 comma 4 D.Lgs. 152/06 – Comma 6 allegato A della direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 Aprile 2002).
- Se non tenuto all'iscrizione obbligatoria al SISTRI, è bene verificarlo con l'ausilio di un consulente ambientale iscritto all'Albo o con l'associazione di categoria di appartenenza, deve controllare e farsene dare copia, le autorizzazioni del trasportatore e dell'impianto ricevente, compilare correttamente il F.I.R. (Formulario Identificativo Rifiuto – 4 copie copiative) consegnare il rifiuto al trasportatore autorizzato, trattenere la 1^ copia ed attendere che gli venga rispedita la IV^ copia firmata dall'impianto ricevente, quindi conservarle per 5 anni.
- Se invece è tenuto all'iscrizione obbligatoria al SISTRI, in vigore da Gennaio 2010 e che diventerà operativo, salvo ulteriore proroga, a Dicembre 2012, deve pagare ogni anno la tassa di iscrizione, varia a seconda della tipologia dell'azienda, dal numero di dipendenti, dal numero delle sedi operative..., richiedere i dispositivi USB alle CCIAA di competenza territoriali, compilare i F.I.R. elettronici poi trasferirli telematicamente in tempo reale.

**Chi è il responsabile della gestione dei rifiuti? (Art. 184 comma 1 D.Lgs 205 2010 – Responsabilità della gestione dei rifiuti)**

- Omissis... “il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei **soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste**”.